

STUDIO LEGALE
AVV. MARCO FUSARI
Via Cosseria 2, 20136 Milano (Mi)
Tel. 0258301625 – Fax 0258301625
e-mail: avv.marco.fusari@gmail.com

TRIBUNALE DI GORIZIA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA

PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

per la signora **Laura Srednik** (C.F. SRDLRA68T54D014Q) nata a Cormons (GO) il 14 dicembre 1968, residente in Via Pradis 1, 34071 Cormons (GO) rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Marco Fusari (cod. fisc. FSRMRC78L05F205W; PEC: marco.fusari@milano.pecavvocati.it; tel./fax: 02-58301625) del foro di Milano, presso il cui Studio in Milano, Via Cosseria 2 elegge domicilio, come da procura allegata al presente atto e asseverata come conforme all'originale ex art. 10 D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (**DOC. 1**), il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC **marco.fusari@milano.pecavvocati.it**

- ricorrente -

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA**, C.F. 80016740328, in persona del Dirigente *pro tempore*;

- resistenti, domiciliati *ex lege* presso **l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste** -

nei confronti di

- tutti i soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Collaboratore scolastico addetto alle aziende Agrarie*” valide per il triennio 2021/24 per la provincia di Gorizia e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Operatore dei servizi agrari*” valide per il triennio 2024/27 per la provincia di Gorizia

- controinteressati -



OGGETTO: pubblico impiego personale A.T.A.; accertamento della validità del titolo di studio conseguito ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia profilo “Collaboratore scolastico addetto alle aziende Agrarie” prima e di “Operatore dei servizi agrari” poi; illegittimità del provvedimento di esclusione; accertamento del servizio svolto come prestato di fatto e di diritto

Indice generale ipertestuale

<u>IN FATTO.....</u>	<u>2</u>
<u>IN DIRITTO.....</u>	<u>4</u>
<u>A) Prima premessa: la giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro e la competenza territoriale.....</u>	<u>4</u>
<u>B) Seconda premessa: il sistema di attribuzione delle supplenze brevi al personale ATA: le graduatorie di circolo e di istituto.....</u>	<u>5</u>
<u>1) Il diritto all'inserimento nelle graduatorie per i profili di “Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie” prima e di “Operatore dei servizi agrari” poi: validità del titolo di studio “perito agrario”.....</u>	<u>7</u>
<u> 1.1) INTRODUZIONE.....</u>	<u>7</u>
<u> 1.2) IL DIPLOMA DI “AGROTECNICO” e di “PERITO AGRARIO” COME TITOLO SUPERIORE ED EQUIPOLLENTE RISPETTO ALLA QUALIFICA TRIENNALE.....</u>	<u>8</u>
<u> 1.3) LA SITUAZIONE SUCCESSIVA.....</u>	<u>10</u>
<u> 1.4) RIASSUMENDO.....</u>	<u>14</u>
<u>2) Le domande del presente giudizio.....</u>	<u>15</u>
<u>3) Precedenti giurisprudenziali favorevoli.....</u>	<u>15</u>
<u>CONCLUSIONI.....</u>	<u>18</u>
<u>ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.).....</u>	<u>20</u>

* * * * *

IN FATTO

1. La signora Srednik fa parte del personale A.T.A. della scuola pubblica.
2. La signora Srednik ha chiesto l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA della provincia di Gorizia valide per lo scorso triennio (anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24), per il profilo professionale – tra gli altri – di “*collaboratore scolastico addetto alle Aziende Agrarie*” (**DOC. 2**).
3. A seguito della sua domanda, la ricorrente è **stata inserita nelle graduatorie definitive del profilo in questione** per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, in virtù del titolo di accesso rappresentato dal **diploma di maturità di “perito agrario”** rilasciato al termine dell'anno scolastico 1988/89 dall'Istituto Tecnico Agrario Statale “Paolino d'Aquileia” di Cividale del Friuli (**DOC. 3**).
4. In virtù di detto inserimento, la ricorrente stipulava con il Ministero convenuto i seguenti **contratti di supplenza** (**DOC. 4**):



- anno scolastico **2022/23** dal 14/09/2022 al 30/06/2024 e dal 01/07/2023 al 31/08/2023, orario pieno 36 ore settimanali, come “Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie” presso l'Istituto Superiore Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo;

- anno scolastico **2023/24** dal 11/09/2023 al 30/06/2024, orario pieno 36 ore settimanali, come “Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie” presso l'Istituto Superiore Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo.

5. Verso il termine dell'anno scolastico 2023/24, e precisamente con [decreto del 9 maggio 2024 \(DOC. 5\)](#), il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo, **ritenendo erroneamente che l'odierna esponente fosse priva del titolo di accesso** per la graduatoria di “Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie”, **depennava** la ricorrente dalla suddetta graduatoria, **risolveva** immediatamente il contratto di supplenza della ricorrente per l'anno del 2023/24, e **dichiarava** tutti i servizi dalla stessa svolti negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 come servizi prestati solo di fatto e non di diritto, ossia senza che gli stessi diano diritto a punteggio utile per le successive graduatorie.
6. Sempre il 9 maggio 2024 veniva inoltre emesso formale decreto di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato dell'anno scolastico 2023/24 ([DOC. 6](#)).
7. In occasione del successivo aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA della provincia di Gorizia valide per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26 e 2026/27, disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024, la ricorrente ha nuovamente richiesto l'inserimento nelle suddette graduatorie anche per il profilo professionale di “**Operatore dei servizi agrari**” (profilo che nel triennio precedente era per l'appunto denominato “*Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie*”) ([DOC. 7](#)).
8. Anche in questa occasione, il titolo di accesso alla graduatoria fatto valere dalla ricorrente è il diploma di maturità di “*perito agrario*” rilasciato al termine dell'anno scolastico 1988/89 dall'Istituto Tecnico Agrario Statale “Paolino d'Aquileia” di Cividale del Friuli.
9. La ricorrente è stata inizialmente inserita nelle nuove graduatorie provvisorie ([DOC. 8](#)) per poi essere **depennata** dalle graduatorie definitive in data 5 settembre 2024 ([DOC. 9](#)) con la seguente motivazione: “*Considerato che il titolo di accesso non risulta essere tra quelli annoverati dalle vigenti disposizioni di Legge (Tabelle titoli D.M. n. 89 del 21 maggio 2024), e tenuto conto del decreto di depennamento dell'ISIS*”



Brignoli di Staranzano, si rimane in attesa del riconoscimento del titolo di studio da parte del Giudice del lavoro” (DOC. 10).

10. Nella presente causa si chiede pertanto: (i) l'accertamento del titolo di studio della ricorrente quale titolo valido per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di “*Collaboratore scolastico addetto alle aziende Agrarie*” prima e di “*Operatore dei servizi agrari*” poi, previa disapplicazione dei provvedimenti che l'hanno esclusa dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il suddetto profilo a causa dell'asserita mancanza del titolo di accesso; (ii) il riconoscimento dei servizi prestati negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 come servizi prestati sia di fatto che di diritto.

IN DIRITTO

A) Prima premessa: la giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del lavoro e la competenza territoriale.

Per prevenire pretestuose eccezioni, preliminarmente si puntualizza che l'art. 63 del d. lgs. 165/2001 prevede l'attribuzione alla giurisdizione del Giudice Ordinario di tutte le controversie concernenti ogni fase del rapporto di lavoro del dipendente pubblico, incluse le controversie inerenti l'assunzione (e ovviamente la cessazione del rapporto di lavoro), giacché la riserva ivi prevista – in via residuale – alla giurisdizione amministrativa concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei.

Nel caso specifico, la ricorrente non chiede l'annullamento in via principale di un atto amministrativo generale o normativo (cosa che avrebbe fondato la giurisdizione del giudice amministrativo), ma chiede l'accertamento del suo diritto soggettivo all'inserimento in graduatoria con disapplicazione solo incidentale del provvedimento amministrativo “particolare”, cosa che invece fonda la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. S.U. 26 giugno 2019 n. 17123).

Ancora più specificamente, proprio in materia di depennamento dalle graduatorie di istituto, il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziando come tale provvedimento costituisce un atto di gestione del rapporto di impiego privatizzato come tale legato ad un potere operante su un piano paritetico (cfr. Consiglio di Stato 7 settembre 2021 n. 6230).

Va peraltro sottolineato che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sempre declinato la giurisdizione in favore del Giudice Ordinario



qualora si discuta del diritto del lavoratore all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto ATA di terza fascia (**DOC. 11** e **DOC. 12**).

Per quanto riguarda la competenza territoriale, è applicabile il criterio di cui all'art. 420, comma 5, c.p.c., (giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto) e dunque risulta competente il Tribunale di Gorizia dato che l'ultima sede di servizio della ricorrente è l'Istituto Comprensivo di lingua slovena di Gorizia (**DOC. 13**).

* * * * *

B) Seconda premessa: il sistema di attribuzione delle supplenze brevi al personale ATA: le graduatorie di circolo e di istituto.

Il sistema delle supplenze brevi del personale ATA è giuridicamente regolato dall'art. 4 della legge 124/1999 (“*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”)¹.

In base a detta legge, si ricorre alle graduatorie di circolo e di istituto per attribuire le supplenze per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Il regolamento di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge 124/1999 è stato adottato con Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430 (c.d. “Regolamento Supplenze ATA”: **DOC. 14**).

1

*“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. 4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo. 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge. **7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto.** I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti (...). **10. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)**”.*



L'art. 5, comma 3, del Regolamento Supplenze ATA, prevede che le graduatorie di circolo e di istituto siano a loro volta suddivise in tre fasce da utilizzare, ai fini del conferimento delle supplenze brevi, nel rispettivo ordine.

Pertanto le supplenze brevi vengono offerte dapprima alle persone inserite nella prima fascia delle graduatorie di circolo e istituto, secondo il rispettivo punteggio; poi – una volta esaurita la prima fascia – alle persone inserite nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e istituto, sempre secondo il rispettivo punteggio; infine, ai docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e istituto, sempre secondo il rispettivo punteggio².

Inoltre, l'articolo 8, comma 1, del Regolamento Supplenze Ata prevede che “*I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con **decreto** del Ministro della Pubblica Istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione delle relative procedure informatizzate*”.

Tale decreto viene tendenzialmente pubblicato ogni tre anni, con conseguente validità delle graduatorie di circolo e di istituto per tre anni scolastici.

Per gli anni scolastici 2021-22, 2022-23 e 2023-24 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 (**DOC. 15**), mentre per gli anni scolastici 2023/24 2024/25, 2025/26 e 2026/27 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 (**DOC. 16**).

* * * * *

² Art. 5, comma 3 del Regolamento Supplenze ATA (D.M. 430/2000): “*Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue: A) Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto. B) Seconda fascia: comprende: 1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali; 2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni; 3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni. C) Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici*”.



1) Il diritto all'inserimento nelle graduatorie per i profili di “Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie” prima e di “Operatore dei servizi agrari” poi: validità del titolo di studio “perito agrario”.

1.1) INTRODUZIONE.

L'esclusione della ricorrente dalle graduatorie di circolo e di istituto per i profili di “Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie” prima e di “Operatore dei servizi agrari” poi è stata motivata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla base dell'asserita mancanza di titolo di accesso.

Ricordiamo innanzitutto che la ricorrente è in possesso di **diploma di maturità di “perito agrario”** rilasciato al termine dell'anno scolastico 1988/89 dall'Istituto Tecnico Agrario Statale “Paolino d'Aquileia” di Cividale del Friuli (**DOC. 3**).

Per quanto riguarda le graduatorie di circolo e di istituto valide per il triennio 2021/24, i titoli di accesso sono disciplinati dall'[art. 2, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 \(DOC. 15\)](#), secondo cui “*I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e 10 e tenuto conto del DPR 87 e del DPR 88 del 2010 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007, sottoscritta il 25 luglio 2008 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: ... F) Addetto alle aziende agrarie: diploma di qualifica professionale di 1) operatore agrituristico; 2) operatore agro industriale; 3) operatore agro ambientale*”.

Per quanto riguarda le graduatorie di circolo e di istituto valide per il successivo triennio 2024/27, i titoli di accesso sono disciplinati dall'[art. 2, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 \(DOC. 16\)](#), secondo cui “*I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10, e tenuto conto di quanto disposto dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, i quali hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'allegato A del CCNL del 18 gennaio 2024 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: ... F) Operatore dei servizi agrari: diploma di qualifica professionale di 1) operatore agrituristico; 2) operatore agro industriale; 3) operatore agro ambientale; 4) operatore agro alimentare*”.



I requisiti di accesso previsti dai due decreti sono dunque uguali, ad eccezione del fatto che nel Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 è previsto un titolo di accesso in più ossia il diploma di qualifica di operatore agro alimentare³.

Esaminiamo ora l'organizzazione dell'istruzione professionale e tecnica con riguardo a questi specifici titoli.

*

1.2) IL DIPLOMA DI “AGROTECNICO” e di “PERITO AGRARIO” COME TITOLO SUPERIORE ED EQUIPOLLENTE RISPETTO ALLA QUALIFICA TRIENNALE.

I tre diplomi di qualifica professionale descritti dal D.M. 50/2021 (quattro per il D.M. 89/2024) erano rilasciati dagli istituti professionali sulla base di un percorso triennale, all'esito del quale lo studente poteva decidere di fermarsi avendo acquisito la semplice qualifica, oppure proseguire con il biennio successivo ottenendo – dopo avere sostenuto l'esame di maturità – il diploma quinquennale di agrotecnico (circostanza di fatto sulla quale si dichiara di volersi avvalere del principio di non contestazione specifica).

Il diploma di maturità di agrotecnico (che poi è stato ridenominato “servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale” dall'Allegato D al DPR 87/2010: **DOC. 17**) assorbe dunque la qualifica triennale, essendo necessariamente qualcosa in più. E ciò è circostanza assolutamente notoria, in relazione alla quale si produce ad ogni modo il Piano dell'Offerta Formativa di un Istituto Professionale risalente al 2004 (**DOC. 18**), cioè al periodo in cui venivano ancora rilasciati gli attestati di qualifica triennale da parte degli Istituti Professionali.

Trattasi dell'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO AGRICOLTURA E L'AMBIENTE-SEDI ASSOCIATE DI SAN CATALDO E MAZZARINO, il cui POF, alle pagine 41 e seguenti, ribadisce che “*Il quinquennio degli Istituti superiori professionali è diviso in un biennio (classi 1[^], 2[^]), un monoennio di qualifica (classe 3[^]) e in un biennio post-qualifica (classi 4[^], 5[^]). La 3[^] classe rappresenta una fase intermedia e conclusiva al tempo stesso del corso di studi infatti gli alunni a chiusura anno scolastico sostengono un breve esame con gli stessi insegnanti della classe e conseguono una qualifica, utile per i ragazzi che non intendono proseguire e aggiuntiva per quelli che proseguono il corso di studi nella classe 4[^] (...). A conclusione del 5[^] anno gli alunni sostengono l'esame di stato che permette loro di conseguire il diploma di maturità”.*

³ Si precisa che l'ulteriore requisito del certificato di alfabetizzazione digitale deve essere ottenuto non al momento della domanda di inserimento/aggiornamento della graduatoria ma entro il 30 aprile 2025 (art. 2 comma 6 del D.M. 89/2024).



A pag. 45 del POF, si ribadisce che **“Il biennio post-qualifica chiude gli studi secondari superiori, conferendo il diploma di AGROTECNICO”**.

A pag. 42 del POF, si espongono gli sbocchi occupazionali per gli studenti dell'Istituto Professionale, distinguendo tra coloro che si fermano alla qualifica triennale (che nel caso specifico è quella di operatore agroambientale), e coloro che superano anche il biennio post-qualifica ottenendo il diploma di maturità di agrotecnico:

Qualifica (3 Anni) di operatore agroambientale:

- intervenire sia nei processi produttivi tesi a realizzare una agricoltura sostenibile, sia nella identificazione di situazioni ambientali precarie, operando in maniera aggiornata e contribuendo al rilevamento delle necessità per la salvaguardia degli ambienti rurali;
- attivare rapporti con i servizi di tutela ambientale ed interscambi necessari per l'attività gestionale;
- collaborare nelle esecuzioni di interventi tesi a risanare situazioni di degrado e ad impedire l'acuirsi di squilibri agro-ambientali;
- collaborare con enti, organizzazioni ed organismi associativi allo scopo di favorire la valorizzazione dei prodotti anche attraverso forme di integrazione, mediante le quali vengano posti in risalto i problemi della qualità dei prodotti e le modalità per la loro tutela.

Diploma di maturità di agrotecnico (5 Anni):

- iscrizione a tutte le facoltà universitarie;
- diploma valido in tutti i Paesi della Comunità Europea;
- attivare gestioni aziendali;
- fornire assistenza tecnico-economica e tributaria alle aziende ed agli organismi cooperativi ed associativi del settore;
- riassumere le indicazioni dei mercati nazionali e comunitari interpretandone le tendenze e, quindi, gli orientamenti produttivi e trasformativi aziendali;
- collegare la produzione con il mercato indirizzando le attività produttive verso la completa integrazione con l'organizzazione della distribuzione e dei consumi, nel pieno rispetto degli equilibri ambientali.

In definitiva, il diploma di agrotecnico rilasciato dagli istituti professionali al termine del biennio post-qualifica conteneva tutte le competenze della qualifica triennale aggiungendone di ulteriori; in altre parole, il diploma di agrotecnico assorbiva la qualifica triennale quale titolo superiore ed equipollente.



E sul punto, nessuno potrebbe allora affermare che, nei casi in cui viene richiesta una qualifica triennale, sia corretto non consentire l'accesso alla graduatoria di cui è causa a chi abbia conseguito un titolo superiore ed equipollente a quello richiesto dalla norma.

*

1.3) LA SITUAZIONE SUCCESSIVA.

A seguito della riorganizzazione degli istituti tecnici e degli istituti professionali, l'iriferimento fatto dal DM 50/2021 e dal DM 89/2024 alle qualifiche triennali è **ormai non più attuale**, perché **esistono solo percorsi di qualifica regionali più o meno simili**.

Difatti, l'art. 2 comma 5 del DM 50/2021 e il corrispettivo art. 2 comma 5 del DM 89/2024, nel descrivere i titoli di accesso, affermano che occorre ***“ten[ere] conto del DPR 87 e del DPR 88 del 2010 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali”***.

In particolare, il [DPR 87/2010 \(DOC. 19\)](#) prevede che:

- art. 2, comma 2: *“I percorsi degli istituti professionali hanno **durata quinquennale** e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore”*;

- art 3: *“I percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi di cui all'allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai **seguenti indirizzi: a) Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (B1); b) Servizi socio-sanitari (B2); c) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (B3); d) Servizi commerciali (B4)**”*;

- art. 5: *“1. I percorsi degli istituti professionali sono riordinati secondo i seguenti criteri: (...) b) l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) i percorsi attengono a due ampi settori: 1) industria e artigianato; 2) servizi; d) l'area di istruzione generale è comune a tutti i percorsi e le aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in opzioni secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera c), si riferiscono a ciascuno dei due settori di cui alla lettera c) (...) 2. I percorsi di cui al comma 1, hanno la seguente struttura: a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione*



generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e dell'acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti; b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all'esercizio delle professioni tecniche”.

- L'Allegato B al DPR 87/2010 contiene il quadro orario del percorso **“Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale”**.

- L'Allegato D al DPR 87/2010 contiene la tabella delle confluenze riportando come vecchio ordinamento il diploma quinquennale di **“agrotecnico”** e come denominazione di nuovo ordinamento il diploma quinquennale di **“Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale”** (DOC. 17).

Una successiva riforma è stata attuata con il d. lgs. 61/2017 **“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”** (DOC. 21).

Con l'art. 2 del d. lgs. 61/2017 si è **ribadito che le qualifiche triennali non possono più essere rilasciate né dagli istituti tecnici né dagli istituti professionali**, ma solo da istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province.

L'art. 3 del d. lgs. 61/2017 elenca tutte le nuove denominazione degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, affermando che **“Gli indirizzi di studio dell'ordinamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, confluiscono negli indirizzi di studio di cui al comma 1 come riportato nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto”**.

Nell'allegato C al d. lgs. 61/2017, vi è infatti la **tabella di confluenza** tra le denominazioni degli indirizzi di studio previsti dal DPR 87/2010 e le denominazioni degli indirizzi di studio previsti dal d. lgs. 61/2017: **“Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale”** confluisce nella nuova denominazione **“Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”**.



In pratica, vi è un nuovo cambio di nome: il vecchio diploma quinquennale di agrotecnico (che assorbiva la qualifica triennale), ha assunto dal 2010 la denominazione di “*Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale*”, e successivamente ha assunto la denominazione di diploma in “*Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane*”.

Nel sistema di istruzione statale, dunque, a partire dal 2010 l'unico titolo che corrisponde e assorbe le suddette qualifiche è il vecchio di diploma di agrotecnico rilasciato dagli Istituti Professionali, titolo che si consegue all'esito di un percorso quinquennale e che originariamente – come si è già detto – si conseguiva **DOPO** avere ottenuto la qualifica triennale e **DOPO** un ulteriore biennio di studi.

Poi – come si è esposto – il diploma di agrotecnico è stato ridenominato diploma in “*Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale*” e non prevede più la previa qualifica triennale.

Inoltre, il diploma di maturità di perito agrario posseduto dal ricorrente è **equipollente per legge** al diploma di agrotecnico, dunque al titolo superiore rispetto alla qualifiche triennali.

L'equipollenza del diploma rilasciato dagli istituti tecnici (perito agrario) rispetto al diploma rilasciato dagli istituti professionali (agrotecnico, ora denominato “*Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane*”) è stabilita in particolare **fin dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754**, che al suo art. 3 così dispone: “*Al termine dei corsi (di Agrotecnico, ndr)..., gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli Istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari*”.

La suddetta legge, 27 ottobre 1969 n. 754, ha infatti istituito corsi sperimentali integrativi negli istituti professionali, così da prolungare la durata dei corsi da tre a cinque anni, consentire una formazione a livello di scuola secondaria quinquennale e dunque equiparare i titoli conseguiti con quelli degli istituti tecnici.

E' stato poi emanato il DPR 253/1970 applicativo della suddetta legge, la cui tabella H allegata sancisce la perfetta equipollenza tra i titoli di agrotecnico e perito agrario (DOC. 22).

Principio poi ribadito dall'art. 197, comma 3, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. Scuola), ora abrogato in quanto sostituito dal DPR 323/1998, che precisava: “*Il diploma*



di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo".

Il suddetto D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 all'art. 15, comma 8, recante "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425", anch'esso ora quasi interamente abrogato in ragione dell'aggiornamento della normativa, confermava che "Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo".

Dell'equipollenza dei titoli di studio se ne è dovuto occupare anche l'ANTITRUST (parere AS614 del 16 settembre 2009: **DOC. 23**), il quale ha affermato come la negazione a soggetti con titoli "equipollenti" della possibilità di accedere agli esami abilitanti, ed in particolare a quello di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, costituisce una "ingiustificata restrizione della concorrenza" professionale.

Nonostante la chiarezza delle norme citate, vi sono state categorie professionali concorrenti che hanno contestato, per molti anni consecutivamente, l'equipollenza dei titoli di studio.

Alla fine la questione è stata sottoposta al giudizio del Consiglio di Stato il quale si è espresso con il parere del 24.10.2012 n. 4335 (**DOC. 24**), che così conclude: "...si esprime il parere nel senso di confermare la legittimità della disposizione del bando che permette l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico".

Confermando quindi il fatto che l'equipollenza, quando è sancita per legge, opera senza limitazione di effetto.

Più recentemente il 16 giugno 2015, con nota prot. n. 17653 (**DOC. 25**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ribadito nuovamente l'equipollenza dei due titoli di studio anche ai fini dell'accesso nelle graduatorie permanenti e nelle graduatorie di Istituto per l'insegnamento nelle Aree di laboratorio; il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha quindi emanato la Circolare 29 giugno 2015, prot. n. 2455 (**DOC. 26**).

Si devono, inoltre, da ultimo sottolineare le sentenze del Consiglio di Stato n. 172 del 20 gennaio 2016 (**DOC. 27**) e n. 5550 del 27 novembre 2017 (**DOC. 28**), entrambe confermate della piena equipollenza dei titoli di studio.

Si aggiunga inoltre che il quadro orario del percorso di perito agrario seguito dal ricorrente comprende tutte le materie caratterizzanti presenti nel quadro



orario delle vecchie qualifiche triennali oltre a molte ore pomeridiane in azienda per quanto riguarda la parte pratica (ovviamente vi sono minime differenze dovute alla lieve diversa denominazione delle materie e al fatto che le qualifiche triennali sono tre/quattro).

A tal proposito, si paragonino il quadro orario dell'Istituto Tecnico Agrario Statale “Paolino d'Aquileia” di Cividale del Friuli frequentato dalla ricorrente (**DOC. 29**) e il vecchio quadro delle materie delle tre qualifiche triennali, ancora reperibile sul sito del Ministero dell'Istruzione (**DOC. 30**), nonché si prenda in considerazione la relativa **tabella di confronto** da noi predisposta (**DOC. 31**).

*

1.4) RIASSUMENDO.

Da tutto quanto finora esposto, se ne ricava riassuntivamente che:

- le qualifiche triennali richieste dal D.M. 50/2021 e dal D.M. 89/2024 avevano come titolo “assorbente” il diploma quinquennale di “agrotecnico”, titolo superiore che poteva essere ottenuto dopo un altro biennio di studi;

- prima con i DPR 87 e 88 del 2010, poi con il d. lgs 61/2017, i diplomi di qualifica professionale statali sono stati sostituiti con i relativi diplomi di maturità quinquennali degli istituti tecnici e professionali;

- in particolare, i diplomi di qualifica triennale di cui è causa sono stati sostituiti dal **diploma quinquennale di agrotecnico**, che è stato poi ridenominato diploma in “*Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale*”;

- tali diplomi sono **equipollenti**, per legge, al diploma di perito agrario posseduto dal ricorrente;

- il riferimento contenuto nel D.M. 50/2021 e nel D.M. 89/2024 alle qualifiche triennali – come denominate nei suddetti Decreti Ministeriali – **è ormai inattuale**;

- ciò è reso ancora più evidente dall'inciso – contenuto nell'art. 2 comma 5 del D.M. 50/2021 e del D.M. 89/2024 – secondo cui i titoli di accesso sono le qualifiche triennali **MA “tenuto conto del DPR 87 e del DPR 88 del 2010 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali”**;

- l'inciso in questione esiste, e non si può fare finta che esso sia stato inserito a caso. Pertanto, dovendo necessariamente attribuirgli un significato che permetta di coordinare le disposizioni, l'inciso non può che significare che: **le qualifiche triennali rimangono valide come titolo di accesso; dopo il DPR 87 e il DPR 88 del 2010, il titolo di accesso è rappresentato ANCHE dal diploma di maturità di “perito agrario”**.



* * * * *

2) Le domande del presente giudizio.

Premesso quanto sopra, si chiede pertanto: (i) l'accertamento del titolo di studio della ricorrente quale titolo valido per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di "Collaboratore scolastico addetto alle aziende Agrarie" prima e di "Operatore dei servizi agrari" poi, previa disapplicazione dei provvedimenti che l'hanno esclusa dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il suddetto profilo a causa dell'asserita mancanza del titolo di accesso; (ii) il riconoscimento dei servizi prestati negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 come servizi prestati sia di fatto che di diritto.

* * * * *

3) Precedenti giurisprudenziali favorevoli.

La questione risulta essere già stata affrontata e risolta, in senso favorevole alle tesi della ricorrente, da numerose sentenze di merito che vengono depositate in formato compresso (DOC. 32).

- Sentenza del Tribunale di Brescia 31 ottobre 2023 n. 484: "...si tratta di un diploma (conseguibile all'esito del quinquennio) di livello superiore rispetto alla qualifica di operatore conseguibile con il solo triennio, sia perché non può affermarsi che nel curriculum didattico afferente al primo siano carenti i profili tecnico – pratici che hanno indotto il legislatore ad individuare in tali qualifiche professionali i requisiti minimi per l'accesso alle suddette graduatorie".

- Sentenza del Tribunale di Lodi 18 marzo 2019 n. 10/2019: "l'Amministrazione nel disciplinare i titoli di studio di accesso alle graduatorie abbia inteso affermare che per gli addetti alle aziende agrarie il titolo legittimante l'inserimento nelle graduatorie sia il diploma di qualifica professionale oppure, tenuto conto dei dpr 87 e 88\2010, i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, e dunque il diploma di agrotecnico, che per legge è equipollente a quello di perito agrario, posseduto dal ricorrente".

- Sentenza del Tribunale di Lecce 9 gennaio 2018 n. 5/2018 nell'accogliere il ricorso ha sottolineato come il possesso del "diploma di qualifica professionale di operatore agroambientale o agroturistico o agroambientale, sia da interpretarsi, secondo un elementare criterio logico e di comune buon senso, prima ancora che in virtù del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, come requisito minimo per l'accesso al concorso in parola, sicché a maggior ragione risulterà titolo idoneo un diploma professionale di livello superiore, quale quello di perito agrario vantato dal ricorrente".



- Il **Tribunale di Udine** ha sottolineato «*la totale equipollenza dei titoli di studio di maturità professionale di agrotecnico e di perito agrario conseguiti in istituti tecnici di analogo indirizzo, con la conseguenza che appare non solo illogico ma anche illegittimo non consentire l'accesso alla graduatoria in esame a chi abbia conseguito un titolo superiore ed equipollente a quello richiesto dalla norma, essendo evidente che la qualifica richiesta per l'inserimento in graduatoria, e cioè quella di operatore agro ambientale ottenuta con un corso triennale, equivale al perito agrario che ha frequentato un corso quinquennale*».

Si richiamano inoltre:

- **Ordinanza ex art. 700 cpc Tribunale di Cagliari 23 novembre 2021:** “*costituiscano titoli idonei, oltre ai diplomi di qualifica professionale di Operatore agrituristico, Operatore agroambientale, Operatore agroindustriale, istituiti dal D.M. 14 aprile 1997, n. 250, anche i diplomi di istruzione secondaria superiore, e cioè i diplomi di maturità professionale agraria, che, con l'entrata in vigore del DPR 87/10, hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale quali titoli conclusivi del percorso di studi, divenuto quinquennale. D'altra parte, come correttamente osservato dalla ricorrente, l'art. 15 del DPR 23 luglio 1998, n. 323, nel confermare l'analoga norma contenuta nell'art. 197, comma 3, D.Lgs. 297/94, ha stabilito che «Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo», con ciò statuendo una piena equipollenza tra il predetto diploma di maturità professionale agraria e il diploma di maturità tecnica agraria, agroalimentare e agroindustria, ovvero, come era denominato in passato, il diploma di perito agrario, pacificamente in possesso della ricorrente dall'anno scolastico 1991/1992”.*

- **Sentenza Corte d'Appello di Ancona 28 ottobre 2021 n. 300/2021:** “*l'art. 2, comma 5, del DM n. 640/2017, nell'indicare i titoli di studio per l'accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, ha inteso fissare i requisiti “minimi” di istruzione richiesti a tal fine, e, con precipuo riferimento al profilo professionale di Addetto alle aziende agrarie ha richiesto il Diploma di qualifica professionale di : 1- operatore agrituristico; 2- operatore agro industriale; 3- operatore agro ambientale, quale titolo di valenza minima necessaria all'accesso alla graduatoria, senza con ciò voler escludere la valenza legittimante del diploma di maturità tecnica di perito agrario, che costituisce un quid pluris rispetto al bagaglio di conoscenze teorico-pratiche conseguibili attraverso il diploma di qualifica professionale. Non può, pertanto, mettersi seriamente in dubbio che le competenze dell'operatore agricolo siano ricomprese nelle competenze del perito agrario, rispetto alla comune dedizione ad attività inerenti alle colture ed all'allevamento di animali, così che non*



sussistono ostacoli all'accesso alla graduatorie del profilo CR per quanti, come l'odierna appellata, siano in possesso del titolo di valenza superiore ed assorbente rispetto al titolo espressamente menzionato dal CCNL di Comparto e dal DM n. 640/2017".

- **Sentenza Tribunale di Lanciano 19 dicembre 2022 n. 309/2022:**

“l'equipollenza tra il diploma di agrotecnico e quello di perito agrario, posseduto dal ricorrente, è sancita dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969 n. 754 e dal successivo decreto attuativo DRP 253/1970, ritiene questo giudice che il richiamo operato dall'art. 2 comma 5 del D.M. 640/2017 ai DPR 87 e del DPR 88 del 2010, che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, permette di affermare che il ricorrente è in possesso di un titolo di studio che, unitamente agli ulteriori requisiti, consente il suo inserimento nella III fascia della graduatoria d'istituto. A tali argomentazioni, già svolte nella fase cautelare, deve aggiungersi che il titolo di studio posseduto dal ricorrente è superiore rispetto ai titoli richiesti per l'inserimento in graduatoria di addetto alle aziende agrarie di cui si discute, in quanto conseguibili al termine del biennio successivo al triennio necessario per ottenere la qualifica di operatore agroambientale, agroturistico o agroindustriale”.

- **Sentenza Tribunale di Rovigo 25 settembre 2018 n. 214/2018:**

“la qualifica richiesta per l'inserimento in graduatoria, di operatore agro ambientale conseguita presso gli istituti professionali agrari, all'esito di un corso triennale, che pure prevede un corso anche quinquennale per il conseguimento del diploma di maturità professionale di agrotecnico, in tutto analogo a quello di perito agrario conseguito presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, mediante la frequentazione del solo primo triennio, non può non essere ricompresa nel più ampio percorso scolastico che consente il conseguimento del diploma di maturità nei due equipollenti indirizzi, a prescindere dalla mera denominazione dei singoli insegnamenti presenti nei due corsi di studio”.

* * * * *

Per quanto sopra ampiamente esposto, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti,

CHIEDE

che la S. V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., voglia fissare con decreto l'udienza di discussione e di comparizione delle parti davanti a sé, per ivi accogliere, in presenza o dichiarando contumacia delle resistenti, le seguenti



CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:

nel merito:

(a) previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente a essere inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA di terza fascia della provincia di Gorizia valide per il triennio **2021/24** come “Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie” e per il triennio **2024/27** come “Operatore dei servizi agrari”, e conseguentemente **ordinare e condannare** i resistenti, in solido o ciascuno secondo quanto di competenza, a **reinserire** la ricorrente nelle nelle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA di terza fascia della provincia di Gorizia valide per il triennio **2021/24** come “Collaboratore scolastico addetto alle aziende agrarie”, e a **inserire** la ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA di terza fascia della provincia di Gorizia valide per il triennio **2024/27** come “Operatore dei servizi agrari”;

(b) **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente all'integrale valutazione dei servizi svolti negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 come servizi prestati sia di fatto che di diritto; conseguentemente, **ordinare e condannare** le Amministrazioni resistenti, in solido o ciascuna secondo quanto di competenza, a emanare tutti gli atti necessari alla valutazione di detti servizi;

in via istruttoria:

- la causa è documentale; con riserva di richiedere l'ammissione a prova contraria sugli eventuali formulandi capitoli di prova delle controparti all'esame della posizione difensiva che le stesse assumeranno nelle rispettive memorie difensive;

in ogni caso:

- con vittoria di spese (**contributo unificato € 259,00**) e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrenze, con **aumento del 30%** ai sensi dell'art. 4 comma 1-*bis* del D.M. 55/2014, e **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Si producono in copia i seguenti documenti, con riserva di esibire gli originali:

- 0) [indice](#);
- 1) [procura](#);
- 2) [domanda di inserimento per le graduatorie ATA di terza fascia 2021/24](#);
- 3) [diploma di maturità di perito agrario della ricorrente](#);



- 4) [cartella compressa contenente i contratti a tempo determinato a.s. 2022/23 e 2023/24;](#)
- 5) [provvedimento di esclusione dalla graduatoria 2021/24;](#)
- 6) [provvedimento di risoluzione anticipata del contratto;](#)
- 7) [domanda di inserimento per le graduatorie ATA di terza fascia 2024/27;](#)
- 8) [graduatorie provvisorie triennio 2024/27 provincia di Gorizia;](#)
- 9) [graduatorie definitive triennio 2024/27 provincia di Gorizia;](#)
- 10) [provvedimento di esclusione dalla graduatoria 2024/27;](#)
- 11) [sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 275/2021;](#)
- 12) [sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 363/2022;](#)
- 13) [contratto ultima sede di servizio;](#)
- 14) [Regolamento supplenze personale ATA;](#)
- 15) [Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021;](#)
- 16) [Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024;](#)
- 17) [Allegato D\) al DPR 88/2010;](#)
- 18) [POF 2004 Istituto di Istruzione Superiore “Sen. Angelo Di Rocco”;](#)
- 19) [DPR 87/2010;](#)
- 20) [DPR 88/2010;](#)
- 21) [d. lgs. 61/2017;](#)
- 22) [tabella H allegata al DPR 253/1970;](#)
- 23) [parere Anitrust AS614 del 16 settembre 2009;](#)
- 24) [parere Consiglio di Stato n. 4335 del 24.10.2012;](#)
- 25) [Nota MIUR 16 giugno 2015 prot. n. 17653;](#)
- 26) [circolare Collegio Agrotecnici 2455-2015;](#)
- 27) [sentenza Consiglio di Stato n. 172/2016;](#)
- 28) [sentenza Consiglio di Stato n. 5550/2017;](#)
- 29) [tabella insegnamenti Istituto Tecnico Agrario Statale “Paolino d'Aquileia” di Cividale del Friuli;](#)
- 30) [quadro materie qualifiche triennali estratto dal sito del Ministero dell'Istruzione;](#)
- 31) [tabella di confronto qualifiche triennali-istituto tecnico;](#)
- 32) [cartella compressa contenente la giurisprudenza di merito.](#)

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato viene versato nella misura di € 259,00.



Si attesta, ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, che il presente ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, a consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.

Milano-Gorizia, 11 ottobre 2024

Avv. Marco Fusari

* * * * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Ill.mo Giudice, premesso

A) che, sulla base dell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti;

B) che nel caso specifico può pertanto configurarsi un litisconsorzio con: - tutti i soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Collaboratore scolastico addetto alle aziende Agrarie*” valide per il triennio 2021/24 per la provincia di Gorizia; - tutti i soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Operatore dei servizi agrari*” valide per il triennio 2024/27 per la provincia di Gorizia;

C) che la notifica del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile o particolarmente difficile in ragione del numero dei destinatari;

D) che ai sensi dell'art. 32, comma 5, legge n. 69 del 2009, «*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*»;

E) che, in ossequio a tale disposizione, il D.M. 50/2021 e il D.M. 89/2024, che vengono a rilievo nella presente causa, sono stati pubblicati sul sito internet del MIM, degli Uffici Scolastici Regionali, nonché in quelli degli Ambiti Territoriali di ciascuna provincia e delle istituzioni scolastiche (art. 4 dei suddetti decreti);

F) che la pubblicazione sui siti internet del Ministero convenuto, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia e dell'Ambito Territoriale di Gorizia costituisce la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari



della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi – in concreto – più frequente, immediata ed agevole rispetto a quella della Gazzetta ufficiale; tutto ciò premesso, il ricorrente

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Collaboratore scolastico addetto alle aziende Agrarie*” valide per il triennio 2021/24 per la provincia di Gorizia e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatorie definitive di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il profilo di “*Operatore dei servizi agrari*” valide per il triennio 2024/27 per la provincia di Gorizia, **attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia e dell'Ambito Territoriale di Gorizia, del ricorso introduttivo della presente causa e del decreto di fissazione di udienza.**

Milano-Gorizia, 11 ottobre 2024

Avv. Marco Fusari

